



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Deliberazione n.26 del Registro in data 31/07/2014

OGGETTO: *Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma*

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno, del mese di luglio, alle ore 16.15, nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presente	Assente
MONTANARO SALVATORE- SINDACO	X	
TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE	X	
GALLI MIRCO- CONSIGLIERE	X	
BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE	X	
RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE	X	
BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE	X	
FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE	X	
PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE		X
ERMINI MARCO- CONSIGLIERE		X
ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE	X	
CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE		X

Presenti: 8 Assenti: 3

La Seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente Montanaro Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che l'organo consiliare abbia competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- l'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), così come modificato dall'art. 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla Legge n. 133/2008, che testualmente recita: *“Gli Enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267”*;

RILEVATO pertanto, ai fini del corretto agire amministrativo, l'onere di programmare gli eventuali incarichi di studio, ricerca e consulenza, nei casi in cui sia oggettivamente impossibile utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la definizione delle tipologie di incarichi di cui trattasi, sembra opportuno fare riferimento ai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, ha individuato con deliberazione n. 6 del 15.02.2005, secondo la quale:

- gli incarichi di studio consistono nello svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'amministrazione che si concludono, sempre, con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- gli incarichi di ricerca presuppongono una preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno;
- le consulenze sono comprese nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 - 2238 codice civile, e possono riguardare, così come da molteplici pronunce della magistratura contabile, in base alle previsioni normative vigenti:
 - studi e soluzioni di questioni inerenti l'attività dell'amministrazione committente;
 - prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
 - studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi;

TENUTO CONTO della deliberazione n.125 del 19.11.2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, che, al punto 3 delle premesse, recita testualmente: *“La statuizione dell'art. 3 comma 55 della legge finanziaria 2008 comporta che “la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possa avvenire, con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art.42 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267”.* *In tal modo gli enti, nel caso di incarichi esterni, purché riferibili agli assetti istituzionali degli enti, possono procedere secondo le procedure di legge, mentre il richiesto inserimento nel programma del consiglio comunale è preteso dal legislatore soltanto per particolari profili di attività di carattere sperimentale e innovativo che le pubbliche amministrazioni sono spesso chiamate a sviluppare in relazione a particolari specificità. La nuova formulazione non distingue più tra incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenze, ma sintetizza le linee di acquisizione esterna di prestazioni professionali qualificate nella locuzione “contratti di collaborazione autonoma”, determinando comunque la necessità della coerenza delle stesse con le attività istituzionali stabilite dalla legge (quindi riferibili all'assetto funzionale degli enti locali) e con le attività previste in specifico programma approvato dal consiglio”*;

PRECISATO che:

-tali incarichi devono essere attribuiti in via temporanea unicamente a soggetti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001;

- in relazione agli obiettivi gestionali, si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma nei seguenti casi:

- necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente complessi, per i quali si renda opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze;
- esigenza di compiere attività di studio o verifiche di fattibilità relative a procedure complesse e caratterizzate da una forte connotazione specialistica che comportano, anche per tale motivazione, la necessità di acquisizione di competenze esterne;
- impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso;
- constatazione della impossibilità di compiere attività e realizzare progetti specifici, legati ad esigenze di carattere straordinario, non altrimenti realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane interne, se non con un riscontrabile effetto negativo per l'Ente;

OSSERVATO che:

- il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze presuppone l'adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, e dunque l'esistenza di una disciplina che vada a definire limiti, criteri e modalità di affidamento;

- fermo restando che il regolamento, approvato dall'organo esecutivo, costituisce lo strumento fondamentale per la fissazione di criteri e modalità operative per gli affidamenti, il legislatore ha previsto anche il coinvolgimento del consiglio nella disciplina di dettaglio degli incarichi, attribuendo a tale organo compiti di programmazione in merito ai futuri affidamenti di attività consulenziali, compreso il potere di fissare il limite massimo di spesa da impegnare per tali finalità, limite che, in passato, doveva essere stabilito nel regolamento, e che oggi, in virtù delle modifiche introdotte dal D.L. 112/08, deve essere quantificato in sede di approvazione del bilancio di previsione, di competenza consiliare;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione, così come modificato e integrato, per quanto attiene la disciplina degli incarichi esterni, da ultimo con deliberazione G.C. n.65 del 04/09/2008;

VISTI lo schema di bilancio annuale di previsione 2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016, approvati nella seduta odierna;

VISTI:

- il decreto legge 31.05.2010 n.78, con particolare riferimento all'articolo 6, comma 7, il quale prevede che, in riferimento alle spese per studi e consulenze conferite dalle pubbliche amministrazioni a far data dal 01.01.2011, l'obbligo di riduzione nella misura del 80% rispetto alle spese 2009;

- il decreto legge 31.08.2013 n. 101, convertito in legge 125/2013, con particolare riferimento all'art.1 comma 5 il quale prevede che la spesa per incarichi di studio e consulenza, anche per quelli conferiti a pubblici dipendenti, non può superare, per l'anno 2014, l'80% del limite della spesa per il 2013 (dunque il 16% rispetto alle spese del 2009);

- il decreto legge 24 aprile 2014 n.66, convertito in legge 89/2014, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2014, le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. Inoltre le pubbliche amministrazioni a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di

collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo;

ATTESO che la disposizione sopra citata presuppone che gli enti effettuino un'attività ricognitoria finalizzata a garantire il rispetto dei limiti imposti dal legislatore, fermo restando che devono considerarsi escluse dai predetti tagli, le attività conferite per adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale; a titolo esemplificativo, sono da considerarsi spese obbligatorie:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati,
- la rappresentanza in giudizio e il patrocinio legale;
- gli appalti o le esternalizzazioni necessari per il raggiungimento di finalità istituzionali;

CONSIDERATO che non è previsto per l'anno 2014 il conferimento di alcun incarico di collaborazione, da parte dei responsabili dei servizi ed aree in cui si articola l'Ente;

VISTA la disciplina regolamentare per il conferimento di incarichi a soggetti esterni approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 04/09/2008;

UDITO l'intervento del Sindaco, riportato nel verbale allegato in parte integrante alla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai competenti responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO:

lo statuto comunale,

il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

la legge 24 dicembre 2007 n. 244;

il decreto legge n.78/2010, convertito con modificazioni in legge n.122/2010;

Con il seguente esito di votazione: Presenti 8, Astenuti 0, Favorevoli 8 (unanimità),

DELIBERA

1) di dare atto che per l'esercizio finanziario 2014 non è previsto l'affidamento di alcun incarico di collaborazione autonoma ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

2) di dare atto che l'eventuale affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che definisce, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità relative al conferimento degli incarichi esterni, nonché nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.14 del decreto legge 66/2014 convertito in legge 89/2014;

3) di conferire alla presente deliberazione, con identico esito (unanimità) in separata votazione, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L., ricorrendo motivi di urgenza.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2014

OGGETTO: **Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma**

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 22/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto Dott.ssa Michela Rossi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 22/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto Dott.ssa Michela Rossi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

SINDACO PRESIDENTE
Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA NALDINI ILARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 05/09/2014 al 20/09/2014

Castiglion Fibocchi, 05/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:

- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Castiglion Fibocchi, 05/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA